



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DI NELLA

Seduta del 02/12/2021

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Ha stipulato con l'intermediario il contratto di finanziamento mediante cessione del quinto n.***596, estinto anticipatamente dopo n. 53 rate delle n. 120 complessive.
- Lamenta che, in seguito alla anticipata estinzione, l'intermediario non le riconosceva quanto dovuto a titolo di commissioni finanziarie non maturate.
- Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo, parte ricorrente ha presentato ricorso chiedendo la restituzione di € 837,50, o della diversa somma ritenuta corretta, *“compresi interessi e rivalutazione, nonché rimborso spese del presente ricorso, se dovuti”*.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Il contratto di finanziamento in oggetto, stipulato il 13/06/2014, veniva estinto anticipatamente il 30/11/2018, mediante il pagamento del debito residuo risultante dal relativo conteggio estintivo.
- Eccepisce che il ricorso è irricevibile, poiché il propedeutico reclamo è stato presentato dal procuratore in mancanza di idonea procura, avendo prodotto un atto in cui manca l'autenticazione della firma di parte ricorrente.
- Le commissioni finanziarie, la cui natura è indicata in modo assolutamente trasparente al punto 3.1 del SECCI, non rientrano nella propria disponibilità in quanto sono state integralmente corrisposte all'agente/mediatore.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- A seguito della comunicazione di Banca d'Italia n. 1475166 del 4.12.2019, l'onere restitutorio relativo alle commissioni oggetto del contendere sia riferibile ai "nuovi contratti" ed ai "finanziamenti in essere", con indiretta esclusione dei rapporti estinti in epoca antecedente, perimetro in cui rientra la pratica in questione.
- Afferma l'inapplicabilità della sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019, poiché, in primo luogo, essa non è resa in relazione a fattispecie sorta nell'ordinamento italiano e, in secondo luogo, l'art. 16 par.1, Direttiva 48/2008 CE (a cui fa riferimento la suddetta sentenza) non ha "efficacia orizzontale" tra privati, con conseguente impossibilità per il Giudice di procedere alla disapplicazione della normativa italiana.
- La richiesta di refusione delle spese di assistenza legale deve essere rigettata, poiché la proposizione di un ricorso all'ABF non richiede la necessaria assistenza di un legale e non è stata prodotta idonea documentazione che ne comprovi il pagamento.
- L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche alle controdeduzioni parte ricorrente afferma quanto segue.

- Insiste per l'accoglimento del ricorso.
- Contesta la validità dell'eccezione preliminare sollevata dall'intermediario, affermando di aver allegato al reclamo la procura munita di autentica.
- Rinuncia alla refusione delle spese di ricorso.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata degli oneri corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

In via preliminare l'intermediario eccepisce l'irricevibilità del ricorso, affermando che il reclamo è stato presentato senza idonea procura in quanto l'atto sarebbe privo dell'autenticazione della firma della parte ricorrente. L'eccezione non coglie nel segno e va pertanto respinta. In proposito, i Collegi territoriali concordano sul fatto che, essendo il reclamo un atto stragiudiziale, non richiede *ad substantiam* l'autenticazione della procura alle liti, non trovando quindi applicazione l'art. 83 c.p.c. Inoltre, l'orientamento condiviso dei Collegi ha ritenuto che, anche nel caso in cui sussista il difetto di procura inerente il reclamo, questo non infici la validità dello stesso in presenza, alternativamente, di una serie di circostanze, tra le quali il deposito in atti della successiva procura rilasciata per la proposizione del ricorso, la quale comporta la tacita ratifica dell'attività compiuta dal *falsus procurator* ai sensi dell'art. 1339 c.c., come si riscontra nel caso di specie. Per questo l'eccezione va rigettata.

Secondo il primo consolidato orientamento dell'ABF in materia, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisioni n. 10035/2011 e 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. art. 125-sexies TUB; Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011; art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* d.l. n. 179/2012; lettera al



mercato congiunta di Banca d'Italia e Ivass del 26 agosto 2015). Sulla base di tale orientamento:

- 1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*);
- 2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo il quale, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
- 3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue, oppure secondo quanto precisato dal Collegio di coordinamento (n. 10003/2016);
- 4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.

È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012). Principio su cui il Collegio coordinamento si è già ampiamente pronunciato (tra le altre, decisioni n. 10035/2016, 6167/2014).

Anche riguardo ai costi assicurativi è pacifico che obbligato al rimborso (in via solidale) sia (anche) l'intermediario mutuante, il quale non può eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento, nonché il pagamento del premio assicurativo per tramite dello stesso intermediario mutuante) (Collegio di Coordinamento, decisioni n. 10035/2016 e n. 6167/2014), pur se sussiste ancora incertezza circa i criteri da seguire per la quantificazione dell'importo da rimborsare e, più in particolare, circa la valutazione di conformità delle previsioni negoziali contenute nella polizza assicurativa (e richiamate dal contratto di finanziamento) alle disposizioni normative di riferimento (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* e *quinquies*, d.l. n. 179/2012), ferma restando la necessità che il criterio di calcolo sia comunque chiarito *ex ante* (decisione n. 6167/2014).

Le clausole che escludono la rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata sono da considerarsi inefficaci, in quanto l'obbligo di restituzione trova fondamento in una norma derogabile soltanto a favore del cliente *ex art.* 127, comma 1, tub (decisione n. 7909/2014, n. 2375/2013).

Successivamente si è formato un secondo orientamento. Nella decisione n. 26525/2019 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto che ha in parte cambiato quanto sopra illustrato a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea (caso Lexitor), immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi: l'art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi dunque i costi *up front*.

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i



costi *recurring* e gli oneri assicurativi continua ad applicarsi l'orientamento consolidato dell'ABF.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, il Collegio di Coordinamento argomenta per tale fattispecie, che non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità ai sensi dell'art. 1374 c.c. per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125-sexies TUB, con riguardo ai costi *up front*. Effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. In proposito, il Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (quindi relativamente proporzionale) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.

La disciplina in materia è stata novellata con la modifica dell'art. 125-sexies TUB disposta dall'art. 11-octies, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*", c.d. Decreto Sostegni-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021. Il primo comma di tale norma stabilisce quanto segue: "*Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: [...] c) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente: «Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato»*". Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre che l'art. 125-sexies, "*come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (25/07/2021). Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*".

Sulla base di questa novella si è formato il terzo orientamento in materia di estinzione anticipata del credito. Il Collegio di Coordinamento (n. 21676/2021, cui si fa ampio rinvio riguardo alle argomentazioni ivi formulate) è nuovamente intervenuto, statuendo di tornare ad applicare ai contratti stipulati prima del 25/07/2021 (data in entrata in vigore della novella) la distinzione, sopra illustrata, tra i costi *recurring*, restituibili, e quelli *up front*, non retrocedibili, in sede di estinzione anticipata del credito secondo l'orientamento ABF



precedente alla sentenza Lexitor. Il Collegio di Coordinamento ha quindi enunciato il seguente principio, al quale si ritiene di dover aderire: *“in applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”*.

Nel merito della presente vicenda, dalla documentazione in atti il Collegio desume l’avvenuta estinzione del prestito a far data dal 30/11/2018, dopo il pagamento di n. 53 rate delle n. 120 complessive.

Dal contratto, sottoscritto in data 13/06/2014, risulta l’intervento di un intermediario del credito.

Quanto alla qualificazione della clausola in contestazione, sulla base degli orientamenti condivisi il Collegio ritiene che le Commissioni finanziarie abbiano natura recurring, anche quando tutto l’importo è riferibile ai *“compensi fissi rete distributiva”* (cfr., tra le più recenti, Collegio di Milano, n. 14646/2021).

In applicazione di quanto sopra illustrato e tenuto conto delle restituzioni già intervenute, risulta che alla ricorrente spetta la somma complessiva di € 838,00, che corrisponde a quanto richiesto dalla stessa.

Quanto agli interessi legali, è orientamento del Collegio riconoscere la loro corresponsione dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura meramente restitutoria e non risarcitoria (Collegio di coordinamento, n.

di accoglimento parziale e riconosce il diritto della ricorrente ad ottenere la restituzione della 5304/2013).

Sulla richiesta di rivalutazione monetaria, si precisa che è indubbia la natura *ab origine* pecuniaria del credito, essendo quindi non meritevole di accoglimento in conformità con i principi che governano le obbligazioni pecuniarie (art. 1277 c.c.) trattandosi appunto di debito di valuta (cfr., *ex multis*, Collegio di Napoli, n. 6469/2017; Collegio di Bari, n. 1261/2018). La ricorrente rinuncia alle spese di lite.

Pertanto, il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento parziale e riconosce il diritto della ricorrente ad ottenere la restituzione della somma di € 838,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 838,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA